

# **CAPITOLATO D'ONERI**

FORNITURA DI PRESIDI PER INCONTINENZA, PRODOTTI LINEA IGIENE E BAVAGLI MONOUSO PER GLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI E CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA, PER GLI OSPITI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI DI GUIGLIA E PER GLI OSPITI DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESDENZIALE DISABILI "IL MELOGRANO" DI MONTESE.

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO	2
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO	2
ART. 3 – VALORE MASSIMO STIMATO DEL CONTRATTO E PREZZI DERIVANTI DAL	PREVENTIVO2
ART. 4 – TEMPI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI	3
ART. 5 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	3
ART. 6 – REVISIONE DEI PREZZI	3
ART. 7 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO	4
ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO	4
ART. 9 - RECESSO	4
ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 10 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE	5
ART 11 FORO COMPETENTE	-

#### ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1. Il contratto ha per oggetto la fornitura di presidi assorbenti per incontinenza adulta e prodotti per l'igiene, per gli ospiti anziani della Casa Residenza Anziani e del Centro Diurno Anziani di Vignola, del Centro Diurno Anziani di Guiglia e per gli ospiti del CSRR disabili "Il Melograno" di Montese.
- Sono compresi negli ordini discendenti tutte le prestazioni e le provviste necessarie per dare la fornitura completamente compiuta e secondo le disposizioni stabilite nella documentazione relativa alla procedura, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel Capitolato Tecnico.
- 3. Si rinvia al Capitolato Tecnico per la puntuale definizione e descrizione dei prodotti.

#### ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

- Per durata del contratto si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione Contraente potrà
  richiedere l'attivazione dei singoli ordini di fornitura di cui all'art. 1. Pertanto, qualora gli stessi
  siano richiesti a ridosso della scadenza del contratto, l'Affidatario è tenuto al regolare e completo
  adempimento sino alla loro conclusione, anche nell'ipotesi in cui sia già stato individuato il nuovo
  contraente e/o si sia giunti alla stipula ed avvio del nuovo contratto.
- Il contratto ha durata di 14 mesi con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto o dalla data del verbale di avvio del servizio nell'ipotesi di esecuzione anticipata, ai sensi dell'art. 50, comma 6 e dell'art. 31, comma 2, let. C) dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, indicativamente dal 1.10.2024 al 30.11.2025.
- 3. L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per una durata massima di 14 mesi a prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario. L'esercizio di tale facoltà sarà comunicato a mezzo PEC prima della scadenza del contratto originario.

## ART. 3 – VALORE MASSIMO STIMATO DEL CONTRATTO E PREZZI DERIVANTI DAL PREVENTIVO

- L'importo massimo complessivo del contratto, per la sua intera durata è stimato in complessivi
   € 137.000,00 (euro centotrentasettemila/00) comprensivo delle opzioni di cui all'art. 6 del
   presente Capitolato.
- 2. L'Affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del suddetto valore massimo con applicazione dei prezzi individuati nel preventivo informale di spesa.
- 3. Il valore di cui al comma 1 non è vincolante per l'Amministrazione Contraente e la sua effettiva entità risulterà a consuntivo in funzione degli ordini di fornitura richiesti ed effettivamente resi.
- 4. I prezzi di cui al comma 2 includono tutte le spese necessarie per espletare la fornitura a regola d'arte, nessuna esclusa e pertanto senza diritto di rivalsa (a titolo meramente esemplificativo: trasferta; rischi connessi all'esecuzione del contratto; obblighi e responsabilità per contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni; spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, ecc.). Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza, anche se entrate in

vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e lo stesso non potrà pertanto avanzare pretese di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione Contraente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 del presente Capitolato.

### ART. 4 – TEMPI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le scadenze e modalità di seguito stabilite: fatturazione a fine mese, con saldo a 30 gg data vista fattura e previa verifica di conformità prodotti effettivamente ordinati e consegnati.
- 2. Al fine di consentire all'Amministrazione Contraente il pagamento, l'affidatario è tenuto all'emissione di fattura elettronica completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.
- 3. Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica, in regime di Split Payment, tramite il Sistema SDI con intestazione ad ASP TERRE DI CASTELLI "GIORGIO GASPARINI" Via Libertà nr. 823 Vignola. Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati, pena la mancata accettazione:
  - a. codice univoco dell'ufficio: UFYX84;
  - b. descrizione della fornitura;
  - c. codice identificativo di gara (CIG);
  - d. i dati relativi al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
  - e. la dicitura "scissione dei pagamenti".

## ART. 5 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n.136/2010 l'affidatario, a mezzo apposita dichiarazione, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.
- Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione Contraente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
- 3. L'affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione Contraente, le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubbliche nei modi di legge, l'affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

# ART. 6 – REVISIONE DEI PREZZI

1. È ammessa la revisione dei prezzi qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo. Tale revisione opera, in relazione alle prestazioni da eseguire, nella misura dell'80 per cento della variazione stessa. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici prezzi alla produzione

- dell'industria (primario) e dei servizi (secondario) ai sensi dell'art.60, comma 3, lett. b) del D.lgs. n.36/2023.
- 2. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità entro 30 giorni dall'inizio dell'anno successivo, a mezzo PEC all'indirizzo: <a href="mailto:aspvignola@pec.it">aspvignola@pec.it</a>. La mancata presentazione di apposita istanza si intende esplicita rinuncia dell'Affidatario alla revisione dei prezzi riferita alla singola annualità.
- 3. Sulle richieste avanzate dall'Affidatario, all'esito di dovuta istruttoria, l'Amministrazione Contraente si pronuncia entro 30 giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Affidatario il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuto nel limite delle somme disponibili di cui all'art.60, comma 5, del D.lgs. n.36/2023.

#### ART. 7 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

- 1. L'affidatario solleva l'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta amministrazione e/o dell'Affidatario stesso e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del contratto aperto. L' affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Affidatario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
- 2. L'affidatario dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa R.C.T. verso terzi, a copertura dei rischi e dei danni connessi all'espletamento del servizio, anche con riferimento alle disposizioni di cui all'art.117, comma 10, del D.lgs. n.36/2023. Il massimale della polizza non libera comunque l'affidatario di eventuali maggiori danni e/o responsabilità.
- 3. L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

## ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Il Subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. E' ammesso ricorso al subappalto esclusivamente per i servizi di trasporto, indicando l'opzione nel documento di offerta.

## ART. 9 - RECESSO

L'Amministrazione Contraente può recedere dal contratto nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Ditta delle spese sostenute e delle prestazioni rese;
- b) per motivi di pubblico interesse, anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi, o derivanti dalla modificazione delle attuali forme organizzativo-gestionali dei servizi interessati, adottate dall'Azienda;

c) in caso di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo o fallimento della Ditta;

Qualora la Ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, l'Amministrazione Contraente procederà agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

## ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Sono vietati all'Affidatario la risoluzione e/o il recesso dal contratto.
- L'Amministrazione Contraente può immediatamente risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile mediante semplice comunicazione scritta, nonché secondo quanto previsto dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, al verificarsi di una delle ipotesi di seguito elencate:
  - inadempimenti gravi e ripetuti nel corso dell'esecuzione del contratto;
  - sospensione ingiustificata del servizio;
  - perdita di uno dei requisiti previsti per l'affidamento e, più in generale, dal D.lgs. n.36/2023, o accertamento in corso d'esecuzione del contratto del mancato possesso dei requisiti;
  - mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010;
  - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto d'appalto.
- 3. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Contraente, oltre all'applicazione delle eventuali penali, procederà all'incameramento della cauzione definitiva eventualmente prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni e la delle maggiori spese che la stessa dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale, comprese quelle per il ricorso ad ulteriore Operatore Economico.

#### ART. 10 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE

- 1. L'affidatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
- 2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione Contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l'Affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questo caso ASP è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
- 3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente, intentata nei confronti di ASP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, l'Azienda si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di cui all'art.9 del presente Capitolato.

### ART. 11 – FORO COMPETENTE

1. In caso di controversie il foro competente è esclusivamente quello di Modena. È esclusa la competenza arbitrale di cui all'art.213 del D.lgs. n.36/2023.

#### ART. 12 – NORMATIVA APPLICABILE E RINVIO

- 1. Il presente affidamento è regolato dal D.lgs. n.36/2023 e dalle specifiche tecniche contenute nei CAM (criteri ambientali minimi) "Forniture di ausili per l'incontinenza" approvati con D.M. 24 dicembre 2015; dal Codice Civile ove applicabile.
- 2. Per quanto non espressamente specificato nel presente Capitolato, si fa espresso rinvio alla documentazione acclusa.

f.to Il Direttore (Covili Paola)